Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Henke Eugenio di Edoardo e di Giordano Amalia, nato a Genova il 15 novembre 1909, capitano di corvetta. In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferita « sul campo » con determinazione del 1° marzo 1943 e pubblicata all'allegato F.O.M. del 15 aprile 1943, pag. 2635. — (*Determinazione del 30 marzo* 1944).

Mirti della Valle Enrico di Quintilio e di Fiorineschi Pia, nato a Roma il 22 agosto 1898, capitano di vascello;

Del Minio Rodolfo fu Orazio e fu Franceschini Giulia, nato a Pisa il 5 novembre 1900, capitano di vascello. — (*Determinazione del 5 aprile* 1944).

Lai Pasquale di Giuseppe e di Merceddu Giulia, nato a Esterzili (Nuoro) il 25 luglio 1920, marinaio scelto ardito guastatore. — (*Determinazione del* 10 *aprile* 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Cocchini Tullio di Orlando e di Donati Maddalena, nato a Cerreto (Firenze) il 29 aprile 1907, capo nocch. di 2ª classe, matr. 10317. — (*Determinazione del* 16 *marzo* 1944).

Tezel Gaspare di Francesco e di Durante Margherita, nato a Laigueglia (Savona) il 15 settembre 1908, tenente di vascello (ora capitano di corvetta);

Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 30 *marzo* 1944).

Corradini Corradino fu Silvio e di Bianchi Ermenegilda, nato a Piacenza il 30 settembre 1887, capitano di corvetta r. n. — (*Determinazione del* 10 *aprile* 1944).

Guiso Luciano fu Agostino e di Piccaluga Caterina, nato a Ghilanza il 21 dicembre 1891, colonnello medico;

Girola Carlo di Giulio e di Vecchiò Emma, nato a La Spezia il 6 settembre 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 20 *aprile* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ruggeri Girolamo di Giuseppe e di Bruno Teresa, nato a Bisceglie (Bari) il 2 gennaio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 53225;

Daveni Sebastiano di Michele e di Granato Maria, nato a Novara Sicilia (Messina) il 6 novembre 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 63859;

Mallison Valentino di Giovanni e di Papolo Olivia, nato a S. Giovanni il 18 settembre 1919, fuochista A., matr. 91986;

Rota Antonio di Giacomo e di Efferiotti Sante, nato a Sala Marosno il 6 aprile 1929, cannoniere O., matr. 2761;

Radaelli Alfredo di Arnaldo e di Mariotti Emma, nato a Milano il 21 aprile 1921, cannoniere art., matr. 54120;

Semeraro Pietro di Giovanni e di Monopoli Beatrice, nato a Cisternino (Brindisi) il 30 gennaio 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 51380;

Di Giuseppe Taormina Antonio di Giuseppe e di Galeona Antonina, nato a Giardini (Messina) l'8 novembre 1919, cannoniere P. S., matr. 82286;

Cavazzuti Elis di Daniele e di Cossini Clementina, nato a Modena il 6 giugno 1921, silurista, matr. 45938;

Marra Filiberto di Vito e di Carlucci Tommassina, nato a Calimera (Lecce) l'8 aprile 1921, sottocapo carpentiere, matr. 53359;

Noseda Michele fu Giobatta e di Mauzi Claudina, nato a Como il 21 luglio 1922, fuochista O., matr. 103515;

Ferrari Nello di Enrico e di Ferrari Isabella, nato a La Spezia il 1° marzo 1915, sottocapo cannoniere A matr. 96108;

Belfasto Nando di Empedocle e di Marchini Ermeninda, nato a Paciano (Perugia) il 22 agosto 1919, sottocapo cannoniere S. T., matr. 48845;

Rocchetti Bruno di Alessandro e di Sangetti Maria, nato a Senigallia (Ancona) il 21 luglio 1921, cannoniere O., matricola 34444;

Federico Dario fu Vincenzo e di Ventresca Angela, nato a Pettorano (Aquila) il 15 giugno 1925, cannoniere P. S., matr. 66227;

Marchese Salvatore di Antonio e di Bertoni Carolina, nato a Lindiscosa (Salerno) l'11 gennaio 1921, nocchiere, matricola 922;

Castiglione Vito di Giuseppe e di Biondino Maria, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 28 marzo 1921, nocchiere, matr. 33703;

Guerra Video di Davide e di Bianchi Ersilia, nato a Carrara il 24 agosto 1921, nocchiere, matr. 43787;

Gallo Angelo di Vito e di Favale Carmela, nato a Moicattaro il 25 gennaio 1920, nocchiere, matr. 67408. — (*Determinazione del* 26 *aprile* 1944).

A VIVENTI

Barra Vittorio di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Salerno il 4 novembre 1918, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 5 *marzo* 1944).

Torrisi Giovanni di Domenico e di Torrisi Maria, nato a Catania l'8 novembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del* 30 *marzo* 1944).

Sacchi Marco fu Michelangelo e di Ghizzolini Maria, nato a Torino il 13 gennaio 1907, capitano di corvetta (ora capitano di fregata);

Goretti Dei Flamini Luca di Goretto e di Digerini Nuti Margherita, nato a Firenze il 3 dicembre 1907, capitano di fregata;

Modena Ennio di Eugenio e fu Jacobitti Emilia, nato a Lanciano (Chieti) il 5 agosto 1910, capitano di corvetta;

Corrao Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1891, capitano di corvetta;

Alessandrini Alessandro fu Giuseppe e di Garampi Emma, nato a Nocera Umbra il 31 luglio 1892, maggiore medico;

Dentici Salvatore fu Giacomo e di Sunseri Giuseppina, nato a Trabia (Palermo) il 21 febbraio 1888, maggiore medico;

Cavallina Gaspare di Giuseppe e di Perguidi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello;

Febbraro Giovanni fu Giuseppe e di De Gennaro Vincenzina, nato a Roma l'11 aprile 1913, tenente di vascello;

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello;

Colli Ninetto di Pilade Cesare e di Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale (D. M.);

Gaeta Gennaro di Luigi e di Torallo Anna, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) l'8 settembre 1902, capitano del Genio navale (D. M.);

Fessati Egidio fu Guglielmo e di Rossacci Assunta, nato a La Spezia il 5 dicembre 1899, capitano del Genio navale (D. M.);

Maiorana Giuseppe fu Giovanni e fu Sottile Flacia, nato a Milazzo (Messina) il 15 febbraio 1887, capitano del C.R.E.M. (s. m.). — (*Determinazione del* 20 *aprile* 1944).

Longhi Attilio fu Pietro e di De Capitani Lavinia, nato a Oggiono (Como) il 6 settembre 1902, operaio specializzato;

Acanfora Rodolfo fu Raffaele e di Gilardone Giuseppina, nato a Bellagio (Como) il 5 giugno 1913, operaio specializzato. — (*Determinazione del* 27 *aprile* 1944).

Pighini Giuseppe di Giacomo e fu Varoli Piazza Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 1° aprile 1911, tenente di vascello (ora capitano di corvetta). In sostituzione della croce di guerra al valor militare conferita « sul campo » al tenente di vascello Giudici Marcello, pubblicata nell'allegato al F.O.M. 15 aprile 1943 (D.V.M./56, pag. 2647) e successivamente annullata con l'allegato al F.O.M. del 30 giugno 1943 (D.V.M./61, pag. 2892). — (*Determinazione del* 28 *aprile* 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 269.

(228)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141.

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Vista la legge 12 giugno 1930, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2313;

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025;

Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 283;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643;

Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913;

Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771;

Vista la legge 21 giugno 1942, n. 830;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298;

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Riduzioni d'imposta.

Art. 1.

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera *c*) e da quelli che vi fanno richiamo, nonchè dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera *a*) della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3 %;

b) se il valore supera le L. 5000: 10 %;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio:

le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:

per le prime 1000 lire	L.	20
per ogni 1000 lire in più	»	10

Art. 2.

La imposta di cui alla lettera *b*), dell'articolo precedente è ridotta al 6% per i trasferimenti a titolo di compravendita di fondi rustici o di case ad uso di abitazione comprese le concessioni in enfiteusi qualora concorrano le seguenti condizioni:

1) che il trasferimento sia effettuato per atto pubblico a favore di persone fisiche che siano cittadini italiani;

2) che il reddito complessivo degli immobili oggetto del trasferimento nonchè delle case e dei fondi rustici già posseduti dall'acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi hanno la libera disponibilità, la amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le L. 12.000 annue.

Il reddito si valuta sulla base dell'imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell'imposta complementare, in conformità degli articoli 14 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. Se manca l'imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente ufficio delle imposte dirette.

Il reddito dei beni in utile dominio od in usufrutto va calcolato per intero; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per la metà. Non si tiene conto del reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, od il dominio diretto nelle enfiteusi.

Per ottenere la registrazione con l'aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione, da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nel n. 2, con indicazione dell'ubicazione e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetto del trasferimento deve inoltre dichiarare il reddito, valutato nei modi stabiliti nello stesso n. 2, producendo all'Ufficio del registro i relativi certificati.

Qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo della aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall'articolo 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi.

Ai trasferimenti che usufruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi del presente articolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Art. 3.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonchè di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera *a*) e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) beni mobili e merci anche se tra commercianti, L. 2 %;

b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio di boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale, L. 1 %.

Art. 4.

L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) navi non italiane, L. 2 %;

b) navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione, L. 1 %;

c) navi in ogni altro caso, L. 1 %.

Art. 5.

La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, è ripristinata nella misura del 2 %.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo è stato accertato.

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771.

Art. 6.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera *a)* della tariffa parte prima allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2 %.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo.

Art. 7.

Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.

Art. 8.

Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato *A* alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonchè da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire venti sulle prime L. 1000 e di lire dieci per ogni L. 1000 in più; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di lire dieci sulle prime L. 1000 e di lire cinque per ogni L. 1000 in più.

Art. 9.

I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42 allegato *D* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247, concernente locazioni e conduzioni di beni immobili, sono elevati alla misura unica di L. 1200 all'anno.

Art. 10.

L'art. 1 della tariffa allegato *A* alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere *a)* e *b)* è sostituito dal seguente:

Iscrizioni:

a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;

b) altre iscrizioni: L. 2,50%.

La imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

CAPO II.

Società cooperative.

Art. 11.

I limiti di tempo e di capitale previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative sono elevati rispettivamente a dieci anni ed a L. 300.000.

Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, è abrogato.

Art. 12.

Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000, anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno

acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 13.

L'art. 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

Art. 14.

Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

CAPO III.

Sanzioni.

Art. 15.

La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 16.

La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 17.

La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, è ripristinata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, riducibile a norma dell'art. 104 della stessa citata legge del registro.

Art. 18.

La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione della imposta ordinaria di trasferimento del cui pagamento sono solidalmente responsabili tutte le parti contraenti, è punita con una pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo pari al doppio della imposta evasa, a carico del dichiarante.

La sopratassa prevista dal penultimo comma dell'articolo 2 è stabilita nella misura di sei decimi della imposta evasa, riducibile a norma dell'art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 19.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile comprese le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonchè l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1943, con il quale il rag. Giacomo Poma è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, avente sede nel comune di Locogrande (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(514)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta con sede in Prunetta (Pistoia) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1941, con il quale l'avv. Martino Moscardi è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Martino Moscardi, il rag. Raimondo Magnani fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta avente sede nel comune di Prunetta (Pistoia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(513)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, relativo all'ammasso della lana, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1286;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che modifica il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1939, n. 1361, che estende il regime di ammasso alla lana di concia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dei servizi dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con il R. decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di lane di tosa e di concia indispensabili per il rifornimento delle forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le lane di tosa e di concia di qualunque specie e qualità, di produzione 1945, appena separate dal corpo degli ovini o staccate dalle pelli, sono vincolate per intero, presso il produttore o chiunque le detenga, alle esigenze civili e militari della Nazione, e devono essere conferite all'ammasso, allo stato naturale, per la vendita collettiva.

Art. 2.

I produttori, gli industriali conciatori ed i detentori di lana hanno l'obbligo di custodirla e rispondono dell'osservanza del vincolo di cui all'art. 1 sino al conferimento del prodotto all'ammasso.

I prodotti vincolati non possono essere utilizzati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le destinazioni autorizzate.

Essi sono sottoposti al controllo degli organi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, e degli Enti che i Ministeri stessi potranno all'uopo delegare.

Art. 3.

La lana ammassata deve essere tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà per la sua utilizzazione.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, alla organizzazione e al controllo delle operazioni di consegna all'ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni in materia tuttora vigenti.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche il cómpito di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del prezzo della lana ai conferenti e delle spese di gestione di ammasso.

Art. 5.

Appena ultimata la tosa ogni produttore deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.), la denunzia della produzione ottenuta, dichiarando il numero degli ovini da cui la lana è stata ricavata, e il luogo di deposito.

Per la lana di concia, la denunzia di produzione deve essere fatta al predetto Ufficio il 1° e il 16 di ogni mese e deve riguardare la produzione disidratata nella quindicina precedente. In tale occasione il conciatore deve denunziare anche il numero, il tipo e la provenienza, nazionale od estera, delle pelli immesse nel suo stabilimento nella stessa quindicina, secondo i dati risultanti dal registro di carico e scarico di cui, come per legge, deve essere fornito.

Con la denuncia della prima quindicina il conciatore deve indicare tutti i quantitativi di lana e di pelli da esso detenuti.

Le lane di tosa e di concia devono essere conferite all'ammasso nei modi, nei luoghi e nei termini stabiliti dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte dell'ente gestore dell'ammasso, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito in magazzini di ammasso.

Il conferimento libera il produttore e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo le responsabilità per custodia dei Consorzi agrari e dei depositari.

Art. 7.

Per la sola lana di tosa, produzione 1945, è data facoltà al produttore di chiedere lo svincolo dall'obbligo del conferimento all'ammasso della quantità necessaria al consumo della propria famiglia e dei propri dipendenti, addetti stabilmente alla custodia degli armenti. Tale quantità non può eccedere i tre chilogrammi allo stato naturale per ogni persona.

La richiesta di svincolo, regolarmente documentata, deve essere presentata all'U.C.S.E.A., il quale rilascerà al richiedente il documento di svincolo del quantitativo di lana che esso è legittimamente autorizzato a trattenere per uso familiare. Tale lana non può formare oggetto di cessione a qualsiasi titolo e la eventuale eccedenza rispetto al consumo familiare, deve essere conferita all'ammasso.

Art. 8.

Le lane di tosa e di concia, di qualunque specie e qualità, delle decorse campagne che, per circostanze derivanti dallo stato di guerra, non sono state conferite agli ammassi, sono anch'esse sottoposte al vincolo di cui all'art. 1, e devono essere denunciate dai detentori a qualsiasi titolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il conferimento all'ammasso dei quantitativi denunciati sarà effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 5.

Art. 9.

In ogni provincia le operazioni di apprezzamento delle lane di tosa sono eseguite da una o più commissioni di stima, nominate dal Prefetto e composte da un esperto con funzioni di presidente, proposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura d'intesa con la Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante della categoria degli agricoltori, proposto dal Comitato provinciale dell'agricoltura e da un rappresentante della categoria degli industriali e commercianti, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le operazioni di apprezzamento della lana di concia sono eseguite dalla commissione di cui al precedente comma, nella quale il rappresentante della categoria degli agricoltori, è sostituito da un rappresentante della categoria dei conciatori, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Allo scopo di accelerare le anzidette operazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'industria, commercio e lavoro, potrà, se del caso, emanare successive disposizioni integrative per l'apprezzamento delle lane.

Art. 10.

Nessun quantitativo di lana può essere trasferito da un luogo ad un altro senza bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'U.C.S.E.A. del comune di provenienza.

La bolletta di accompagnamento sarà rilasciata dai Consorzi agrari provinciali per la lana assegnata, a termini del precedente art. 3, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le aziende tessili industriali e gli artigiani non possono accettare o lavorare per conto terzi lana sprovvista della bolletta di accompagnamento di cui al precedente art. 10.

All'atto del ritiro dei relativi manufatti la bolletta, con l'annotazione dei manufatti ottenuti, deve essere restituita dall'interessato rispettivamente, all'U.C.S.E.A, e ai Consorzi agrari provinciali, i quali ne cureranno la trasmissione al competente Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Art. 12.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alla disciplina di ammasso della lana di tosa e di concia, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 aprile 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Tadeusz Wierusz - Kowalski console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Rebesco di Domenico nato a Napoli il 14 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(567)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione sicula albanese di Piana degli Albanesi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 14 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Unione sicula albanese con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) il ragioniere Michele Orlando è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1758, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(564)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I[a] - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 aprile 1945 - N. 90

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 10 aprile 1945, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli, il rag. Elpidio Maddalena, in sostituzione del prof. Nicola Cioffi, dimissionario.

(565)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie » con sede in Livorno

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 11 aprile 1945, si nomina il dott. Mario Radogna liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie », in Livorno, a norma di legge.

(566)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.